



TIROCINI NON CURRICULARI



RIFERIMENTI NORMATIVI tirocini

Legge Regionale 32/02 s.m.i

DPGR 47/R/2003 s.m.i.

Accordo Stato Regioni del
25/05/2017

Circolare I.N.L 8/2018

CHE COSA E' UN TIROCINIO NON CURRICULARE



E' una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante (azienda) e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze

E' un'esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati.

ALCUNE REGOLE GENERALI, IL TIROCINIO:



non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo



non può essere utilizzato per sostituire contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o ruoli necessari nell'organizzazione del soggetto ospitante




Ha durata diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento



TIROCINI NON CURRICULARI

a) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, rivolti a:

- Neodiplomati da non + di 24 mesi;
- Neolaureati da non + di 24 mesi;




Età non
inferiore ai 18
anni

b) TIROCINI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO AL LAVORO, rivolti a:

- Soggetti disoccupati;
- Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- Lavoratori a rischio di disoccupazione;
- soggetti già occupati in cerca di altra occupazione (nel rispetto del limite orario);

Chi sono gli attori coinvolti



non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei 24 mesi precedenti, ad eccezione di quelli per giusta causa e GMS

Obblighi del soggetto ospitante

essere in regola con la normativa per il diritto al lavoro dei disabili

essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

non avere in corso procedure di CIGO/CIGS fatti salvi specifici accordi sindacali

Erogare il rimborso spese di € 500 al tirocinante

Individuare il tutor

Assicurare il tirocinante

Obblighi del Tirocinante

svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento

seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze

rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Rispettare gli obblighi di riservatezza

partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico- organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo

Obblighi del Soggetto promotore

attività di informazione relativa all'utilizzo del tirocinio

garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione

Individuare un tutor responsabile delle attività didattico organizzative

garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante

Attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio

numero tirocini attivabili:

Il soggetto ospitante può ospitare un numero di tirocinanti proporzionato al numero dei dipendenti a tempo indeterminato con contratto in essere:

-fino a 6 dipendenti T.I **1 tirocinante**

-tra 7 e 19 dipendenti T.I **2 tirocinanti**

- più di 20 dipendenti T.I numero tirocinanti **fino al 10%**

NB. Non si computano soggetti svantaggiati o disabili

possono attivare tirocini anche senza dipendenti a tempo indeterminato:

-aziende artigiane operanti nei settori di cui al DPGR 55/R/2009;

-imprenditori agricoli IAP iscritti nell'anagrafe regionale delle aziende agricole;

- start-up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro imprese

- soggetti ospitanti aderenti alle associazioni delle professioni non organizzate

Durata del tirocinio:

Regola generale:

la durata è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento

Il tirocinio non può avere una durata inferiore a **due mesi**

Il tirocinio non può avere una durata non può essere superiore a **6 mesi** proroghe comprese

Eccezioni:

Per i **laureati**, diplomati ITS o IFTS il tirocinio può arrivare a **12 mesi** purché sia attivato entro **24 mesi** dal conseguimento del titolo e sia relativo ad un **profilo professionale coerente** con il titolo stesso

Per i **soggetti disabili** la durata massima è di **24 mesi**

Per i **soggetti svantaggiati** la durata massima è di **12 mesi**

Come si attiva un TIROCINIO:

fabbisogno in azienda / opportunità formativa

Richiesta di attivazione al CPI

Verifica dei requisiti aziendali

Verifica dei requisiti del tirocinante

Definizione progetto formativo

Stipula convenzione e progetto formativo

Avvio dell'attività

Matching
Tirocinante



Attivabilità di un tirocinio sul medesimo soggetto:


il destinatario di un tirocinio non curriculare:

a) non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale;

b) non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto;

c) non può essere ospitato presso un soggetto ospitante con il quale ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei **ventiquattro mesi** precedenti l'attivazione del tirocinio.

Tali regole non si applicano nel caso di soggetti disabili o svantaggiati ex art 17 bis comma 5 lett a) e b)



Alcune regole per garantire il buon esito del tirocinio:

- il tirocinante non è un lavoratore e non ha diritto alle ferie, anche se può assentarsi durante lo svolgimento dell'attività;
- deve essere presente per almeno il 70% del monte orario;
- la presenza del tirocinante è attestata giornalmente nel registro controfirmato dal tutor;
- Il Tirocinante deve svolgere le mansioni indicate nel progetto formativo;
- il Tirocinante non essendo un lavoratore non può essere lasciato solo in azienda;
- L'orario di lavoro deve essere compatibile con lo svolgimento dell'attività;
- l'erogazione mensile dei 500 euro deve avvenire mediante l'utilizzo di bonifici o assegni;
- Il Tirocinante non può essere preposto a compiti essenziali dell'azienda

Deroga al versamento di € 500 al tirocinante

E' possibile attivare TIROCINI a favore di disoccupati che stanno percependo l'indennità di **NASPI**.

In qualità di percettori, le aziende che li ospitano in tirocinio non sono obbligate ad erogare il rimborso spese mensile forfettario di € 500,00, nel caso in cui l'indennità di NASPI sia superiore a tale soglia e per tutto il periodo di durata dell'ammortizzatore.

Nel caso in cui il tirocinante percepisca un'indennità di importo inferiore ad € 500,00, il soggetto ospitante dovrà corrispondere al tirocinante un'integrazione



Il tutor Aziendale:

- Deve essere individuato dal soggetto ospitante tra i propri dipendenti a tempo indeterminato;**
- Deve essere dotato di esperienza e capacità coerenti con l'attività prevista nel progetto formativo;**
- Deve coordinare l'attività del tirocinante, a cui fornisce indicazioni tecnico operative;**
- Attesta la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante (firma registro);**
- È responsabile della regolare tenuta del registro presenze;**
- redige la relazione finale sull'attività svolta e le competenze acquisite dal tirocinante**

Cofinanziamento Regionale


Per i tirocini attivati a favore di disoccupati/inoccupati con età compresa tra i 18 – 29 anni residenti a Massa Carrara

Il finanziamento è di € 300 mensili ad eccezione dei tirocinanti disabili, svantaggiati, o di tirocini nell'ambito dell'artigianato artistico

Il finanziamento è di € 500 mensili per i tirocini attivati a favore di disabili, svantaggiati, o di tirocini nell'ambito dell'artigianato artistico

La procedura per la richiesta del cofinanziamento è online e prevede delle scadenze perentorie

OCCUPABILITA' TIROCINI 2016 AL NETTO DEI SOGGETTI OSPITANTI PUBBLICI



- TIROCINANTI ASSUNTI DAL SOGGETTO OSPITANTE
- TIROCINANTI ASSUNTI DA ALTRA AZIENDA ENTRO 6 MESI
- TIROCINANTI SENZA OCCUPAZIONE AL TERMINE DEL TIROCINIO
- TIROCINANTI CHE HANNO INIZIATO UN ULTERIORE TIROCINIO AL TERMINE DEL PRECEDENTE

TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO

Art. 17 quinquies 1, L.R. 32/02

DGR 564/2016



Cosa sono:

Esperienze formative di inserimento in un contesto lavorativo che si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico/accademico e l'inizio di quello successivo

Durata:

Il Tirocinio Estivo Non può essere inferiore a 15 giorni e superiore a 3 mesi

Destinatari:

Studenti di età non inferiori a sedici anni, iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, all'università e ai percorsi di IEFP.

Il tirocinante può svolgere più di un Tirocinio estivo anche per profili professionali diversi.

Soggetti ospitanti:

Possono essere pubblici o privati.

Il tirocinante può essere ospitato fino al massimo di due volte presso il medesimo Soggetto.

Numero tirocini attivabili:

E' possibile attivare un numero di tirocini estivi pari al 15% del numero dei dipendenti (compresi i lavoratori stagionali e somministrati).

Se un soggetto non ha dipendenti può essere attivato un tirocinio purchè sia garantita la presenza di un tutore

Obblighi del soggetto ospitante:

Rimborso Spese compreso tra € 300,00 - € 500,00 mensili (€ 250,00 per durate < al mese);

Comunicazione obbligatoria;

nomina di un tutore responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento;

garantire la copertura assicurativa INAIL e Responsabilità civile;

definizione degli obiettivi formativi (progetto) e stipula convenzione con il CPI;

Rispettare gli obblighi previsti dalla normativa regionale (normativa salute e sicurezza, licenziamenti etc..);